# COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

**del 26 maggio 1978**

**rivolta all'Irlanda su un progetto di regolamento relativo all'applicazione della direttiva 74/562/CEE del Consiglio, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali**

(78/519/CEE)

Con lettera del 2 agosto 1977, la rappresentanza permanente dell'Irlanda presso le Comunità europee ha comunicato alla Commissione, a titolo consultivo, il testo di un progetto di regolamento relativo all'applicazione della direttiva 74/562/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali [1].

Questa comunicazione rientra nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 1, della succitata direttiva.

La Commissione si rammarica del fatto che, a causa della tardiva comunicazione delle misure di esecuzione, il governo irlandese non solo non abbia soddisfatto nei termini stabiliti agli obblighi che su di lui incombono in forza delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 74/562/CEE ma non abbia nemmeno consentito ad essa Commissione di emanare a tempo debito la presente raccomandazione.

Per quel che riguarda il progetto di regolamento di cui sopra, la Commissione formula la raccomandazione seguente.

1. La Commissione constata che, per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, il progetto di regolamento del governo irlandese soddisfa in linea di principio alle disposizioni della predetta direttiva a condizione però che vengano approvate le misure di esecuzione che debbono essere ancora prese e che vengano apportate le seguenti notifiche.

2. L'articolo 2 del progetto di regolamento enuncia la seguente definizione :

« l'espressione attività di trasporto di viaggiatori su strada significa qualsiasi attività di una persona che eserciti la professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ma non include l'attività che consiste nell'offrire o nell'organizzare trasporti di viaggiatori su strada se la persona che svolge tale attività non è né il proprietario del veicolo utilizzato per tali trasporti, né il titolare di un'autorizzazione per veicolo di servizio pubblico, rilasciata a titolo di tale veicolo ».

La Commissione fa osservare che detta definizione si riferisce all'attività professionale delle sole persone e non menziona quella delle imprese ; d'altro canto, il fatto di escludere dalla definizione di attività di trasporto di viaggiatori su strada i servizi di trasporto effettuati da persone che non siano proprietarie dei veicoli all'uopo impiegati e che non detengano alcuna autorizzazione in ordine al veicolo di servizio pubblico, costituisce una differenza sostanziale rispetto alla definizione della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.

La Commissione raccomanda quindi di modificare il testo di tale definizione dell'articolo 2 del progetto di regolamento, onde renderla conforme alla suddetta definizione della direttiva.

3. L'articolo 3, paragrafo 1, del progetto di regolamento dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1978, è vietato a qualsiasi persona che eserciti la professione di trasportatore di viaggiatori su strada di effettuare dei trasporti di viaggiatori, qualora essa non possegga un certificato internazionale o nazionale di trasporto di viaggiatori su strada. Detto articolo riguarda quindi unicamente le « persone » non altrimenti definite e non include le imprese.

A tal riguardo il governo irlandese ha fatto sapere che nella sua legislazione nazionale il termine « persona » abbraccia sia la nozione di persona fisica che quella di persona giuridica.

Attesa tuttavia la definizione del termine « impresa » di cui all'articolo 1, paragrafo 2, capoverso 2, della direttiva comunitaria, che comprende associazioni, gruppi o organismi di cui taluni possono non rientrare nelle categorie di persone fisiche o giuridiche, la

[1] GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23.

Commissione raccomanda al governo irlandese di precisare « expressis verbis » che le disposizioni del progettato regolamento si applicano per l'accesso alla professione di trasportatore, sia che si tratti di persone sia che si tratti di imprese.

4. La Commissione constata inoltre che l'articolo 3, paragrafo 2, del progetto di regolamento dispensa talune categorie di trasporti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del progetto stesso, e cioè dal possesso di un certificato di trasporto di viaggiatori su strada che costituisce la prova della realizzazione delle condizioni di onorabilità, di capacità finanziaria e di capacità professionale.

L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva non prevede però la possibilità di dispensare dall'applicazione di queste disposizioni taluni trasporti, bensì le persone fisiche o le imprese che effettuano esclusivamente talune categorie di trasporti.

Nell'intento di una chiarificazione, la Commissione raccomanda quindi di modificare l'articolo 3, paragrafo 2, del progetto di regolamento in maniera da ottemperare alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva.

5. La Commissione osserva inoltre che l'articolo 3, paragrafo 2, del progetto di regolamento dispensa talune categorie di trasporti dal possesso di un certificato di trasporto di viaggiatori su strada. A tal riguardo, la Commissione formula le seguenti osservazioni.

Per quanto attiene alla dispensa prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 a), del progetto di regolamento, cioè quella relativa al trasporto di bambini, la Commissione non ha obiezioni circa la disposizione contemplata, dato che questi trasporti sono effettuati da persone che hanno un'attività principale diversa da quella di trasportatori su strada, purché venga rispettata, per tale attività, la condizione di scarsa incidenza sul mercato dei trasporti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva.

Per quel che riguarda le altre dispense previste dall'articolo 3, paragrafo 2 b), c) e d), del progetto di regolamento, cioè quelle relative al trasporto di viaggiatori sul luogo di lavoro, al trasporto degli scolari ed ai trasporti effettuati da organizzazioni senza scopi di lucro, la Commissione non solleva obiezioni contro la disposizione progettata, sempre che tali trasporti siano effettuati esclusivamente a fini non commerciali, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva comunitaria.

Infine, l'articolo 3, paragrafo 2 e), del progetto di regolamento dispensa anche dal possesso di un certificato di trasporto di viaggiatori su strada la seguente categoria di trasporti :

il trasporto mediante un veicolo a propulsione meccanica che risponda alle condizioni specificate alla sezione 6 (1), paragrafi a) e b) del Road Transport Act, 1935 (n. 23 del 1935), (e cioè che questo è costruito o adattato per il trasporto di viaggiatori su strada in un allestimento di oltre 6 posti, escluso il conducente, e che è di proprietà di una persona che risiede fuori dell'Irlanda o che, in caso di comproprietà, ha il centro principale dei suoi affari fuori dell'Irlanda) o che, nel caso di una società, ha la sede sociale fuori dell'Irlanda) e che viene utilizzato per il trasporto di viaggiatori su strada grazie ad una autorizzazione di trasporto di viaggiatori su strada, essendo tali trasporti effettuati in una o più occasioni precisate sul formulario di licenza o sulle relazioni di traffico internazionale.

La Commissione è del parere che i trasporti di cui sopra si inquadrino nel campo di applicazione della direttiva, in quanto essi non rientrano nella categoria dei trasporti dispensati dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, cioé taluni trasporti di viaggiatori effettuati esclusivamente da persone fisiche o da imprese a fini non commerciali ovvero da persone che hanno un'attività principale diversa da quella di trasportatori di viaggiatori su strada, purché la loro attività di trasporto abbia soltanto una lieve incidenza sul mercato dei trasporti.

La Commissione raccomanda quindi di modificare l'articolo 3, paragrafo 2, del progetto di regolamento in maniera da tener conto delle osservazioni di cui sopra.

6. Quanto alla condizione dell'onorabilità, la Commissione osserva che l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva prevede che fino ad ulteriore coordinamento, ciascuno Stato membro determini le disposizioni alle quali il richiedente deve soddisfare in materia.

Ora, la Commissione constata che tali disposizioni, e in particolare l'articolo 5, paragrafi 5, 7 e 9, del progetto di regolamento, sono imprecise e incomplete.

Così stando le cose e nell'intento di una chiarificazione, la Commissione invita il governo irlandese ad introdurre nell'attuale progetto di regolamento delle disposizioni che permettano di precisare le condizioni cui devono soddisfare gli interessati in materia di onorabilità.

7. L'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del progetto di regolamento, contempla delle disposizioni che mirano ad assicurare il proseguimento a titolo provvisorio della gestione di un'impresa di trasporto in caso di decesso o di malattia del detentore di un certificato di trasporto.

La Commissione è del parere che le disposizioni di cui sopra siano incomplete rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva comunitaria, per il fatto che :

— il progetto di regolamento non fissa le condizioni alle quali può essere proseguita la gestione dell'impresa di trasporto ;
— il progetto di regolamento si limita a prevedere il caso di decesso o di incapacità per causa di malattia e nulla dice riguardo all'incapacità legale.

La Commissione raccomanda pertanto al governo irlandese di modificare l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del progetto di regolamento, onde soddisfare alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva comunitaria.

8. L'articolo 13, paragrafo 4, del progetto di regolamento dispone che un'attestazione di capacità professionale possa essere rilasciata dal ministro a qualsiasi richiedente qualora quest'ultimo possegga :

— un diploma di primo o secondo grado rilasciato dal « Chartered Institute of Transport », o
— un diploma universitario o qualsiasi altro titolo di scuola superiore attestante uno studio sui trasporti,
— qualsiasi altra qualifica che il ministro consideri equivalente a quelle sopra specificate.

La Commissione fa osservare che l'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva comunitaria prevede per gli Stati membri la possibilità di dispensare il candidato trasportatore dall'obbligo di fornire la prova relativa alla condizione di capacità professionale, qualora questo sia titolare di taluni diplomi di scuola superiore o tecnica, comprovanti una buona conoscenza delle materie contemplate nell'elenco allegato alla direttiva. Una tale disposizione implica, per gli Stati membri che ritengano di dover esercitare questa facoltà, l'obbligo di determinare esattamente i diplomi che possano dar luogo alla dispensa in questione.

Pertanto, la disposizione secondo cui è affidato al ministro il potere discrezionale di valutare una qualifica professionale equivalente a quella prevista dalla direttiva comunitaria non è compatibile con le disposizioni dello stesso articolo 2, paragrafo 4, della direttiva comunitaria e deve essere soppressa.

9. L'articolo 13, paragrafo 5 a), del progetto di regolamento dispone che « se una persona fornisce al ministro la prova che essa possiede una qualifica e che tale qualifica comporta, ai fini del presente regolamento, una sufficiente conoscenza in una o più materie enumerate nell'allegato alla direttiva del Consiglio, il ministro può accordare a tale persona una dispensa in ordine a questa o queste materie ».

Ora, questa dispensa parziale dal fornire la prova della conoscenza di una o più materie, non è conforme alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva, secondo cui « gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione delle presenti disposizioni solo i titolari di taluni diplomi delle scuole superiori o tecniche comprovanti una conoscenza delle materie di cui all'elenco riportato in allegato ».

La Commissione raccomanda quindi di modificare l'articolo 13, paragrafo 5 a), del progetto di regolamento, onde garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione*

Richard BURKE

*Membro della Commissione*